

Tasso interesse legale: al ribasso dall'1 gennaio 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2023, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 29 novembre 2023, che modifica il **tasso d'interesse legale** di cui all'art. 1284 c.c. abbassandolo dall'attuale 5% al 2,5% in ragione d'anno a partire dal 1° gennaio 2024.

Si tratta di una brusca inversione di tendenza, considerato che il passaggio **dal 2022 al 2023** era stato contrassegnato da un aumento dall'1,25% al già menzionato 5%.

L'individuazione del tasso di interesse legale, alla luce di quanto previsto all'art. 1284 c.c., è demandata al MEF il quale, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del **rendimento medio** annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.

Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Occorre dunque richiamare le principali conseguenze sul piano **fiscale e contributivo**.

In relazione al ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97, è importante precisare che il **tasso legale** da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di *pro rata temporis*.

Pertanto, è quindi pari al 5% fino al 31 dicembre 2023 e al 2,5% dal 1° gennaio 2024 fino al giorno di versamento compreso.

La nuova misura del tasso legale rileva, inoltre, per il **calcolo degli interessi**, non determinati per iscritto, in relazione:

- ai capitali dati a mutuo (art. 45 comma 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89 comma 5 del TUIR).

Sul fronte delle imposte indirette, un successivo decreto adeguerà al nuovo tasso del 2,5% i **coefficienti** per determinare il valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

- delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
- delle rendite o pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle **pensioni vitalizie**;
- dei diritti di usufrutto a vita.

Ai fini contributivi il tasso di interesse legale ha effetto, in particolare, sulle sanzioni civili previste per l'**omesso o ritardato versamento** di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116 della L. n. 388/2000.

Effetto anche sul versante contributivo

Le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento di contributi possono essere infatti ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, in caso di:

- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o **determinazioni amministrative** sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o **ristrutturazione aziendale** di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a **procedure concorsuali**;

- enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

(MF/ms)